SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Università di Parma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Enav S.p.a. - Ente Nazionale Assistenza al Volo

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 16

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 17

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 18

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 19

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. **207**.

Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 1;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, che nel modificare l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha previsto che il requisito dei limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della citata legge n. 2 del 2015, i quali prevedono che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei - differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile e femminile del candidato - per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, apportando altresì le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14 ottobre 2015;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;

b) forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);

c) massa metabolicamente attiva: la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

Art. 3.

Parametri fisici

1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri

fisici indicati nella tabella in allegato “A”, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato “A” costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 586, comma 1, lettera *b)*, la parola: «statura,» è soppressa;

b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;

c) l’articolo 587 è sostituito dal seguente:

«Art. 587 *(Parametri fisici)*. — 1. Per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:

a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;

b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;

c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.

2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.»;

d) dall’articolo 957, comma 2, lettera *a)*, le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse;

e) all’articolo 958, comma 2, lettera *a)*, le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le amministrazioni interessate verificano l’adeguatezza dei valori parametrali individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.

2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.

3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni;

b) all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, le parole: «, escluso quello di cui al comma 1, lettera *e)*» sono soppresse;

c) la lettera *h)* del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e il n. 9) della lettera *b)* del comma 1 dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2004 sono soppressi;

d) all’articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, le parole: «statura determinata ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874» sono soppresse.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le attività per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015
Difesa, foglio n. 2388

ALLEGATO "A"
(di cui all'articolo 3, comma 1)

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

Parametri fisici	Forza muscolare	Composizione corporea	Massa metabolicamente attiva
	handgrip in Kg	% massa grassa	% massa magra teorica
MASCHI	≥40	≥ 7 e ≤22	≥40
FEMMINE	≥20	≥ 12 e ≤30	≥28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. - 4-*bis*. (*Omissis*).

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 12 gennaio 2015, n. 2 (Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2015, n. 17.

— Il testo dell'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, è il seguente:

«Art. 635. *(Requisiti generali per il reclutamento)* — 1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano;

b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;

c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;

e) godere dei diritti civili e politici;

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) avere tenuto condotta incensurabile;

l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1) quanto previsto dall'articolo 711;

2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *i)*, *l)* e *n)*, sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.

3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.>>.

— Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata legge n. 2 del 2015, è il seguente:

«Art. 1 — 1. (*Omissis*).

2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.

4. (*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1987, n. 236.

— Il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2003, n. 177.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 586 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 586. *(Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea)* — 1. Sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermità:

a) (*Omissis*);

b) costituzione e stato di nutrizione:

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo della rubrica della sezione III del Capo II, titolo II, libro quarto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Capo II - *Requisiti fisici*».

— Si riporta il testo dell'art. 957, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 957. *(Reclutamento degli atleti)* — 1. (*Omissis*).

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:

a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale;

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 958, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 958. *(Reclutamento degli istruttori)* — 1. (*Omissis*).

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:

a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale;

(*Omissis*).».

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316 (Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2003, n. 71, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2. *(Reclutamento).* — 1. (*Omissis*).

2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attività agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» ed essere in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 (Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2004, n. 282, come modificati dal presente decreto:

«Art. 2. *(Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore)* — 1. Ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice direttore possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

b) avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;

d) essere in possesso dei diritti civili e politici;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;

f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

g) non essere imputati, condannati, ovvero aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

h) (abrogata).

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina a:

a) maestro direttore, il possesso del diploma in composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

3. I candidati già in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 3. *(Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista)* — Ai concorsi per la nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:

a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza, di età non superiore a 45 anni, che:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento;

3) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;

4) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza;

b) i cittadini italiani che:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;

2) abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio;

3) siano riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;

4) godano dei diritti politici;

5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi di formazione della Guardia di finanza;

7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

8) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

9) (abrogato).

2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, è richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina ad:

a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) archivista, il compimento inferiore di composizione conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.

3. I candidati già in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 (Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1991, n. 94, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. *(Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi)* — 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:

a). (*Omissis*).;

b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilità indispensabili per l'espletamento del servizio;

c) – f). (*Omissis*).».

15G00224

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2015.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2015. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2016.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2015, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2015 – 30 settembre 2015 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Viste le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *G.U.* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2015 – 30 settembre 2015 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Visto l'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2015 – 30 settembre 2015, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2016, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2015 – 31 dicembre 2015 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2015

Il Capo della Direzione: MARESCA

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2015
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2016

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,67	18,5875
	oltre 5.000	9,54	15,9250
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,07	24,0700
	oltre 1.500	14,94	22,6750
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	9,72	16,1500
	da 5.000 a 100.000	7,76	13,7000
	oltre 100.000	4,80	10,0000
FACTORING	fino a 50.000	5,54	10,9250
	oltre 50.000	3,75	8,6875
CREDITI PERSONALI		11,33	18,1625
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,66	17,3250
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	12,20	19,2500
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	10,99	17,7375
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	6,92	12,6500
	oltre 25.000	6,53	12,1625
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		4,47	9,5875
- A TASSO VARIABILE		3,75	8,6875
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,31	14,3875
	oltre 25.000	4,71	9,8875
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,11	19,1375
	oltre 5.000	9,68	16,1000
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,44	24,4400
	oltre 5.000	13,57	20,9625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		3,60	8,5000
- A TASSO VARIABILE		2,83	7,5375

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2015 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).
([2]) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr_usura_faq.pdf.

dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

§ § §

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

15A09565

DECRETO 23 dicembre 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 178 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 4 gennaio 2016 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 178 giorni con scadenza 30 giugno 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser-

vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 dicembre 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'ar-

ticolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 dicembre 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo ri-

chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A09737

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di captano, sulla base del dossier CAPTAN 480g/L SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui-

sce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/05/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva captano;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva captano è stata prorogata fino al 30 luglio 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 404/2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario CAP 480 SC, presentato dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. ora Adama Makhteshim Ltd, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 26 aprile 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva captano;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CAPTAN 480g/L SC, svolta dall'università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CAP 480 SC;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 38564 in data 13 ottobre 2014 con la quale è stata richiesta all'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. ora Adama Makhteshim Ltd titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici e ventiquattro mesi dalla data della medesima;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva captano, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. ora Adama Makhteshim Ltd è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 2 dicembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **captano** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CAPTAN 480g/L SC di All. III fino **al 31 luglio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva di inclusione 2007/05/CE della Commissione del 7 febbraio 2007.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	14057	CAP 480 SC	20/02/2008	Adama Italia S.r.l.	Attenzione H317-H351-H400-EUH401-P102-P201-P280-P302+P352-P501
	Modifiche autorizzate: **-** Eliminazione della applicazione sulla: **concia dei semi**				

CAP 480 SC
Registrazione del Ministero della Salute n. 14057 del 20.02.08
Composizione
Captano puro g. 39 (480 g/l)
coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi le istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ATTENZIONE

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328.811

Stabilimento di produzione:
ADAMA Makhteshim Ltd. – Beer-Sheva (Israele)
CHEMIA S.p.A. – DOSSO, S.Agostino (FE)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Contenuto: 1-5-10-20 l

Partita N......

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %.

CAP 480 SC

Fungicida organico ad ampio spettro d'azione in pasta fluida per la protezione di melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:

- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati) da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pesco e nettarino di 30 m (di cui 20 m vegetati), da ridursi a 10 m (di cui 3 m vegetati) in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per ciliegio: 30 m da ridursi a 10 m se in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per susino 10 m in combinazione con applicazioni dell'ultima fila eseguite dall'esterno all'interno e l'impiego di ugelli anti-deriva con riduzione della deriva pari al 30%;
- per pomodoro di 5 m vegetati.

Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate e di consentire l'accesso ad uomini ed animali domestici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobiliogeno nelle urine).
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE
CAP 480 SC è un fungicida organico di sintesi ad azione preventiva e curativa.
Con trattamenti in campo sugli alberi previene altresì la marcescenza dei frutti pendenti ed immagazzinati.

DOSI MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Melo, Pero: 250-300 ml/hl (massimo 3,2 l/ha) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia spp.*), marciume bruno o moniliosi (*Monilia spp.*), maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*), malattie di post-raccolta in applicazioni di pre-raccolta (*Monilia spp.* e *Gloeosporium spp.*).
Contro i cancri rameali (*Nectria spp.*) **300 ml/hl (massimo 3,2 l/ha)** in 800-1500 l/ha di acqua, intervenendo ripetutamente da inizio caduta foglie.
Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno.

Pesco, nettarine: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Wilsonomyces carpophilus*), cancro dei nodi o fusicocco (*Fusicoccum amygdali*), marciume bruno o moniliosi (*Monilia spp.*). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: **500 ml/hl (massimo 7,2 l/ha**; non oltre 4 trattamenti). Trattamenti alla ripresa vegetativa e in vegetazione: **250 ml/hl (massimo 3,6 l/ha**; non oltre 2 trattamenti). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha.

Albicocco e Susino: **250 ml/hl (massimo 3,6 l/ha)** in 800-1500 l/ha d'acqua per la protezione da corineo (*Wilsonomyces carpophilus*) e marciume bruno o moniliosi (*Monilia spp.*). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.

Ciliegio: **250 ml/ha (massimo 3,2 l/ha)** in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fioritura, o pre raccolta, per la protezione da marciume bruno o moniliosi (*Monilia spp.*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

COMPATIBILITA'
il prodotto è compatibile con la generalità dei prodotti fitosanitari purché a reazione neutra o debolmente acida. il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc) o a base di oli e Zolfi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (ad es. Stark Deliciuos, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (ad es. Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). L'impiego in miscela con oli minerali è consentito esclusivamente su Drupacee e durante la caduta delle foglie, al bruno ed a bottoni rosa; l'impiego in miscela con zolfo è consentito esclusivamente su drupacee a caduta petali e 10 giorni dopo. Per le pomacee e per tutti gli

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

2 DIC. 2015

altri impieghi trattare a distanza di almeno 10 giorni dalle applicazioni con Oli minerali e Zolfi. In estate e per impieghi in miscela con prodotti in formulazione EC eseguire saggi preliminari prima di applicare su larga scala.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI
28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE POMACEE, 21 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

15A09490

DECRETO 3 dicembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione G.B. Bietti» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 maggio 2011, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione G. B. Bietti di Roma nella disciplina di «oftalmologia»;

Vista la nota n. 92/2014, integrata con nota n. 70/2015, con la quale l'Istituto ha trasmesso al Ministero l'istanza per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di «oftalmologia» e la relativa documentazione;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 19 giugno 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 15 gennaio 2015;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 642027 del 23 novembre 2015 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento,

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina di oftalmologia dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «G.B. Bietti» con sedi in Roma, Via Livenza n. 3 (sede legale) e via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda Ospedaliera «San Giovanni Addolorata».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 3 dicembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A09546

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2015.

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e ne stabilisce i criteri di riparto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e, in particolare, l'art. 20, che regolamenta il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni, cosiddetti «riservatari», di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1, annualmente dalla legge finan-

ziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Considerato pertanto che la predetta disposizione ha indicato, a decorrere dall'anno 2008, una diversa modalità di allocazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle sole somme destinate ai predetti comuni «riservatari», prevedendo uno stanziamento autonomo, determinato annualmente nella tabella C della legge finanziaria, laddove le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto 29 aprile 2008 del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, registro n. 4, foglio n. 310, di riparto fra i comuni riservatari delle somme loro destinate del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2008, in applicazione del citato art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e in particolare la tabella C, che stabilisce l'ammontare del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza destinato ai comuni riservatari;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;

Visto il decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali del 4 maggio 2015, annualità 2015, e in particolare l'art. 7 relativo alla definizione di un Piano sociale nazionale triennale condiviso con le Regioni e con gli enti locali;

Visto il decreto 101094 del 29 dicembre 2014 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare la tabella 04 che assegna al capitolo 3527, Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, euro 28.709.000,00;

Considerato che occorre provvedere al riparto del Fondo infanzia e adolescenza per l'anno 2015 per la parte destinata alle città riservatarie per l'importo di euro 28.709.000,00;

Accertata la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo 3527 p.g. 1 del bilancio 2015, per un importo totale di euro 28.709.000,00;

Acquisita in data 30 luglio 2015 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 comuni riservatari individuati dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, della medesima legge, della somma complessiva di euro 28.709.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2015, secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1

Legge 28 agosto 1997, n. 285.
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - ANNO 2015

Parte destinata ai Comuni riservatari di cui all'art. 1,co. 2,II periodo

	quota % sul totale	*Somme assegnate*
VENEZIA	1,90	545.471,00
MILANO	9,89	2.839.320,10
TORINO	7,02	2.015.371,80
GENOVA	4,79	1.375.161,10
BOLOGNA	2,33	668.919,70
FIRENZE	2,99	858.399,10
ROMA CAPITALE	21,70	6.229.853,00
NAPOLI	16,28	4.673.825,20
BARI	4,34	1.245.970,60
BRINDISI	2,16	620.114,40
TARANTO	3,38	970.364,20
REGGIO CALABRIA	3,92	1.125.392,80
CATANIA	5,37	1.541.673,30
PALERMO	11,28	3.238.375,20
CAGLIARI	2,65	760.788,50
TOTALE	**100,00**	**28.709.000,00**

Art. 2.

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3527 «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», saranno ripartite fra i comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 1.

Art. 3.

I comuni destinatari comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. L'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.

Art. 4.

I comuni destinatari si impegnano ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerente con gli obiettivi definiti in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel Piano sociale nazionale di cui all'art. 7 del citato decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualità 2015, nonchè nelle successive, eventuali, declinazioni regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istitu-

zionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it alla sezione pubblicità legale.

Roma, 30 ottobre 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4589

15A09542

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Bardolino Superiore» e per la DOC «Bardolino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2796, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Bardolino Superiore» ed alla DOC «Bardolino»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOCG «Bardolino Superiore» e per la DOC «Bardolino». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Siquria S.p.a. con nota prot. n. 132C/2015 del 15 ottobre 2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Bardolino Superiore» e sulla DOC «Bardolino»;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOCG «Bardolino Superiore» e per la DOC «Bardolino».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2796 al Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC, con sede legale in Bardolino (VR), Piazza Matteotti n. 8, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Bardolino Superiore» e per la DOC «Bardolino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2796, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09488

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina» e per la DOC «Rosso di Valtellina», ed integrazione dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina a svolgere le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per l'IGP «Terrazze Retiche di Sondrio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2801, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2012, con il quale è stato attribuito, per un triennio, al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relative alle DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina» ed alla DOC «Rosso di Valtellina»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato altresì che nel citato statuto il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 anche per l'IGP «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini di Valtellina ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina», per la DOC «Rosso di Valtellina» e per l'IGP «Terrazze Retiche di Sondrio». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. con nota 5 novembre 2015 prot. n. 09/Valtellina/2015/1765, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina», sulla DOC «Rosso di Valtellina» e sull'IGP «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina» e per la DOC «Rosso di Valtellina»;

Ritenuto altresì necessario procedere all'integrazione dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per l'IGP «Terrazze Retiche di Sondrio».

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 novembre 2012 n. 2801 al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, con sede legale in Sondrio, via Piazzi n. 23, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Valtellina superiore» e «Sforzato di Valtellina» e per la DOC «Rosso di Valtellina».

2. È integrato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, con sede legale in Sondrio, Via Piazzi n. 23, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislatico n. 61/2010 per l'IGP «Terrazze Retiche di Sondrio».

Art. 2.

1. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 939 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per l'IGP «Terrazze Retiche di Sondrio», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09489

DECRETO 10 dicembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Candia dei Colli Apuani.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di

applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani, con sede legale in Massa (MS), piazza Matteotti n. 22, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOC Candia dei Colli Apuani;

Considerato che la DOC Candia dei Colli Apuani è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la denominazione Candia dei Colli Apuani. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione citata, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Massa-Carrara, con le note prot. n. 14902/U del 17 novembre 2015 e n. 15542/U del 1° dicembre 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC Candia dei Colli Apuani;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla DOC Candia dei Colli Apuani. Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani, con sede legale in Massa (MS), piazza Matteotti n. 22, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico

soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Candia dei Colli Apuani.

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del vino Candia dei Colli Apuani non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Candia dei Colli Apuani, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09543

DECRETO 10 dicembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 20 novembre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 13/2015/65876 del 24 novembre 2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione Conegliano Valdobbiadene - Prosecco;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 31 ottobre 2012 al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, con sede legale in Pieve di Soligo (TV), loc. Solighetto piazza Libertà n. 7, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 31 ottobre 2012, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09544

DECRETO 11 dicembre 2015.

Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2015 al 30 agosto 2015.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 7 settembre 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in particolare l'art. 5 riguardante "accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai

vegetali" ed in particolare il comma 1 dove è detto che "possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell' attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" anche le "imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015";

Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2015 applicativo della normativa di cui al decreto legislativo n. 51/2015 convertito dalla legge n. 91/2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente alla normativa di cui al precedente paragrafo ed al decreto direttoriale applicativo 7 settembre 2015, rubricata al n. SA.42901 (2015/XA);

Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Xylella Fastidiosa dal 1/01/2015 al 30/08/2015 nella provincia di Brindisi;

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Brindisi:

infezioni di *Xylella Fastidiosa* dal 1/01/2015 al 30/08/2015;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e comma 3 nel territorio del comune di Cellino San Marco, San Pietro Vernotico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il Ministro: MARTINA

15A09548

DECRETO 11 dicembre 2015.

Integrazione del decreto 3 settembre 2015 di dichiarazione del carattere di eccezionalità per i territori della Regione Abruzzo dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agrico-

lo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in particolare l'art. 5 comma 1 dove è stabilito, tra l'altro, che "Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";

Visto il proprio decreto 3 settembre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 settembre 2015 n. 215, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015 nelle Province di Chieti e Pescara che hanno provocato danni alle produzioni, strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Vista la nota 20 ottobre 2015 con la quale la Regione Abruzzo chiede di inserire il Comune di Paglieta per i danni alle Produzioni e alle Strutture aziendali tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 3 settembre 2015 e considerato che il mancato inserimento è frutto di mero errore materiale, peraltro tempestivamente segnalato;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015, di cui al decreto 3 settembre 2015 richiamato nelle premesse, è estesa al Comune di Paglieta della Provincia di Chieti ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a)* e del comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il Ministro: MARTINA

15A09549

DECRETO 11 dicembre 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella Regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in particolare l'art. 5 comma 1 dove è stabilito, tra l'altro, che "Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";

Riesaminata, alla luce della normativa di cui al decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, la richiesta della regione Sardegna di declaratoria per l'applicazione, nei territori della Provincia di Sassari danneggiati dalle piogge alluvionali del 18/06/2014, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale a fronte dei danni alle produzioni agricole;

Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Sassari:

piogge alluvionali del 18/06/2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera *d)*, nel territorio dei comuni di Sennori, Sorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il Ministro: MARTINA

15A09550

DECRETO 11 dicembre 2015.

Integrazione del decreto 15 luglio 2015 di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 ed in particolare l'art. 5, comma 1 dove è stabilito, tra l'altro, che «Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il proprio decreto 15 luglio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 luglio 2015, n. 173, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità dei venti impetuosi del 5 e 6 marzo 2015 nelle Province di Arezzo, Firenze, Lucca e Massa-Carrara, che hanno provocato danni alle strutture aziendali;

Vista la deliberazione n. 846 del 1° settembre 2015 con la quale la Regione Toscana chiede di inserire l'intero territorio della Provincia di Arezzo per i danni alle produzioni; l'intero territorio dei comuni di Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio nella Provincia di Lucca; l'intero territorio dei comuni di Aulla, Carrara, Casola in Lunigiana, Filattiera, Licciana Nardi, Massa, Montignoso nella Provincia di Massa-Carrara per i danni alle produzioni e alle strutture aziendali tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 15 luglio 2015;

Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

La dichiarazione di eccezionalità di cui al decreto 15 luglio 2015 richiamato nelle premesse è estesa ai seguenti territori delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Arezzo:

venti impetuosi dal 5 marzo 2015 al 6 marzo 2015;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)*, nell'intero territorio provinciale;

Lucca:

venti impetuosi del 5 marzo 2015;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)* e comma 3, nel territorio dei comuni di Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio;

Massa - Carrara:

venti impetuosi dal 5 marzo 2015 al 6 marzo 2015;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)* e comma 3, nel territorio dei comuni di Aulla, Carrara, Casola in Lunigiana, Filattiera, Licciana Nardi, Massa, Montignoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il Ministro: MARTINA

15A09551

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Flash Delivery società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Afragola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Flash Delivery Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Afragola (Napoli) (codice fiscale 03776981213), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Donato Andreozzi, nato a Napoli il 23 marzo 1957 (codice fiscale NDRDNT57C23F839Z) ed ivi domiciliato, via Adolfo Omodeo n. 95.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09541

DECRETO 27 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Meridiana società cooperativa sociale onlus», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Meridiana Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Lecce, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 169.673,00, si riscontra una massa debitoria di € 363.475,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 314.370,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Meridiana Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Lecce (codice fiscale 04311310751) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra (codice fiscale MRRNNA59P67D863D) nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, e ivi domiciliata in via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A09539

DECRETO 27 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Organizzazione di produttori orticoli "Cooperativa agricola Li Paduli"», in San Cassiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Organizzazione di produttori orticoli Cooperativa agricola Li Paduli» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 998.518,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.628.510,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 641.863,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Organizzazione di produttori orticoli Cooperativa agricola Li Paduli», con sede in San Cassiano (Lecce) (codice fiscale 04160430759) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, e residente in Galatone (Lecce), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A09540

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 21 dicembre 2015.

Terza individuazione degli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali del medesimo, ai sensi e per le finalità dell'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLA DIFESA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 26 recante «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 26 del citato decreto-legge a mente del quale il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni previste dal citato articolo comprendono immobili in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di quest'ultimo, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge;

Considerato che sono esclusi dall'applicazione del citato art. 26 gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'art. 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia;

Visto il decreto prot. n. 2014/32762 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della difesa il 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2015, volto ad operare una prima individuazione degli immobili di proprietà dello Stato, compresi quelli in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali del medesimo, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto il decreto prot. n. 2015/14601 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della difesa il 30 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2015, volto ad operare l'individuazione di un ulteriore portafoglio immobiliare di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa avente le caratteristiche idonee a soddisfare le finalità di cui all'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Attesi gli esiti dell'attività di ricognizione posta in essere dal Ministero della difesa, relativamente agli immobili allo stesso in uso e non più necessari per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, che ha portato all'individuazione di un ulteriore immobile avente le caratteristiche idonee a soddisfare le finalità di valorizzazione previste dal citato art. 26;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la lettera n. 74107 in data 22 ottobre 2015, con la quale il Segretariato generale della difesa/DNA ha disposto l'attribuzione, a decorrere dal 9 ottobre 2015, delle funzioni di «Direttore in sede vacante» al vice direttore dir. dott.ssa Barbara Torrice;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è individuato nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto, l'immobile di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa e non più utile per le finalità istituzionali dello stesso.

2. L'immobile di cui al presente decreto ancora in consegna al Ministero della difesa è retrocesso all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente decreto, per essere assoggettato alle procedure di cui all'art. 26.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto, ricomprendendo all'allegato «A» un immobile dell'Amministrazione della difesa non più utilizzato, sarà comunicato, ai sensi dell'art. 26, com-

ma 2, alle competenti Commissioni parlamentari a cura dell'Agenzia del demanio.

Roma, 21 dicembre 2015

p. il Ministero dell'economia e delle finanze
Il direttore dell'Agenzia del demanio
REGGI

p. il Ministero della difesa
Il direttore dei lavori e del demanio in S.V.
TORRICE

ALLEGATO *A*

Immobile di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa e non più utile per le finalità istituzionali del medesimo dicastero.

N.	Regione	Città	Denominazione
1	Toscana	Grosseto	Caserma Barbetti/aliquota

15A09607

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2015.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Visto il D.R. n. 14 Reg. L in data 16 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2012 e s.m.i., con cui è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Parma;

Vista la delibera del senato accademico n. 528/17809 del 13 ottobre 2015 con la quale ha deliberato, all'unanimità, la proposta di revisione dello Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 541/31305 del 15 ottobre 2015 con la quale ha espresso parere favorevole, con le maggioranze di legge, al nuovo testo dello Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico n. 529/17817 del 19 ottobre 2015 con la quale si approva, all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto di Ateneo;

Vista la nota rettorale Prot. n. 97667 del 23 ottobre 2015, indirizzata al M.I.U.R con la quale si trasmette il testo del nuovo Statuto di Ateneo per il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del M.I.U.R assunta al Prot. n. 110283 in data 10 dicembre 2015, nella quale viene espresso il nulla-osta ai fini della pubblicazione dello Statuto di Ateneo in *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989 lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

lo Statuto dell'Università degli studi di Parma entrerà in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 11 dicembre 2015

Il rettore: BORGHI

ALLEGATO

STATUTO

Adottato dal senato accademico con delibera n. 529/17817 del 19 ottobre 2015, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 541/31305 del 15 ottobre 2015.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Principi generali

1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica senza scopo di lucro. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E..

2. Fine dell'Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione, anche permanente, il dialogo con la società quale fattore di sviluppo economico-sociale mediante il trasferimento delle conoscenze sul territorio (Terza Missione). Ciò, garantendo il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana. Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo e l'Università può costituire organismi che promuovano un efficace collegamento con le realtà istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche del territorio.

3. L'Università opera ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformità ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere, di orientamento sessuale e di età; assicura inoltre pari opportunità sotto ogni profilo. In particolare, l'Ateneo osserva il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera nonché equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature

e negli Organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita accademica. L'Ateneo si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria.

4. L'Università ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che esercita nell'ambito della legislazione vigente.

5. L'Università adotta, nel perseguimento delle sue finalità, il metodo della programmazione e della pianificazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento alla qualità della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali ed internazionali e, a tali fini, si dota di forme trasparenti di comunicazione che rendano edotti i propri referenti istituzionali, economici e sociali dei risultati delle proprie attività.

6. L'Università ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza amministrativa, semplificazione, imparzialità, pubblicità, partecipazione, promozione del merito e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo anche attraverso le più moderne forme di comunicazione a diretto contatto con l'utenza e riconoscendo quale principio fondante, democratico – partecipativo, la trasparenza e l'ascolto, nei confronti di tutte le componenti della comunità accademica, nonché dei portatori di interesse.

L'Università adotta i principi di efficienza ed efficacia, favorendo i processi di semplificazione e dematerializzazione, attraverso l'utilizzo di quanto la tecnologia informatica può mettere a disposizione, sempre nel rispetto e della tutela degli utenti, al fine della riduzione dei tempi e delle spese legate alle varie attività della quotidiana vita dell'Ateneo.

7. L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli.

8. L'Università partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione sanitaria regionale. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonché con soggetti pubblici o privati.

9. L'Università di Parma profondamente radicata nella storia del suo territorio e capace di esprimere competenze ambientali, economiche, mediche, giuridiche, tecnologiche ed umanistiche di alto profilo, intende perseguire la sostenibilità dentro e fuori dall'Ateneo come missione propria fondamentale; ritenendo che l'adozione di politiche sociali, economiche ed ambientali sostenibili in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future sia oggi una necessità e anche un'opportunità in quanto generatrice di valori per la tutela e il rinnovamento del territorio. Al riguardo, l'Ateneo individua alcune azioni a titolo indicativo, di seguito elencate:

Diffusione del concetto di sostenibilità attraverso il rafforzamento della didattica e della ricerca;

Promozione delle buone pratiche di sostenibilità all'interno e all'esterno dell'Ateneo attraverso specifici progetti;

Promozione della mobilità sostenibile;

Sostegno di un'alimentazione responsabile;

Appoggio alle attività degli studenti nel settore della sostenibilità e appoggio al volontariato di singoli o di gruppi;

Promozione del benessere, della salute e della sicurezza sul lavoro e incentivazione alle buone pratiche per la progettazione delle strutture universitarie.

10. L'Università, attraverso un Sistema di assicurazione della qualità e, avvalendosi delle analisi e degli indirizzi formulati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attività (didattica, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa), individuando le opportune azioni correttive laddove non fossero raggiunti gli obiettivi attesi dalla programmazione e pianificazione, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo.

Art. 2

Ricerca scientifica

1. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia.

2. L'Università garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell'attività di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.

3. L'Università promuove e favorisce la collaborazione interna, multidisciplinare, interuniversitaria, internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Università promuove la fruizione, da parte di docenti interessati, di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.

4. Nell'ambito della "Terza Missione", l'Università sostiene il trasferimento tecnologico e della conoscenza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della società.

5. L'Università, pone in essere azioni di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca, al fine di conseguirne il continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticità. Verifica di conseguenza la produttività delle attività di ricerca, il corretto utilizzo delle risorse e della loro gestione e, al contempo, si adopera per la massima e trasparente diffusione e fruibilità dei risultati verso la comunità scientifica e il pubblico in generale.

Art. 3

Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo l'insegnamento finalizzato a promuovere l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.

2. L'Università istituisce ed attiva Corsi di Studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.

3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e della ricerca e partecipa agli organi collegiali di appartenenza. Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo è libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti Organi accademici.

4. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.

5. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.

6. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di Studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4

Diritto allo studio

1. L'Università, nella consapevolezza della centralità dello studente, promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. L'Università organizza le attività di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attività di tutorato è compito istituzionale dei docenti.

4. L'Università provvede ad iniziative atte ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri Atenei dell'Unione Europea.

5. L'Università pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità, dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attività lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilità.

6. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

7. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di Studio.

8. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.

9. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con Enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.

10. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

11. L'Università attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.

12. L'Università promuove, inoltre, l'eccellenza e il merito tra gli studenti iscritti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.

13. L'Università stabilisce il riconoscimento agli studenti di crediti formativi universitari nella quantità massima di 6 complessivamente, in favore di studenti che svolgano attività sportive, culturali o di volontariato riconosciute secondo specifiche modalità scritte in appositi regolamenti.

Art. 5

Internazionalizzazione

1. L'Università include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione.

2. L'Università riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione Europea volti ad aumentare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.

3. L'Università appoggia e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilità dei propri studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attività svolte all'estero opportunamente certificate.

4. L'Università favorisce la realizzazione di attività di studio e di insegnamento in lingua straniera.

5. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Università riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunità internazionale. Nel riconoscere la diversità sociale e culturale fra i popoli, l'Università può promuovere la cooperazione internazionale, sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.

Art. 6

Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.

2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.

3. L'Università, anche per tali finalità, realizza un proprio sito informatico.

Art. 7

Interventi per il personale

1. L'Università promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del personale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione, di perfezionamento.

2. L'Università istituisce a favore del personale servizi sociali, culturali, ricreativi, sportivi, per il tempo libero.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

Capo I

Organi di governo

Art. 8

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni generali di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.

Il Rettore:

1.1. è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

1.2. garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, di libertà della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti;

1.3. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

1.4. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

1.5. conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, amministrativa, culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;

1.6. emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;

1.7. propone il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, come previsto dalle norme, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;

1.8. propone il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo e il conto consuntivo;

1.9. adotta decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta utile;

1.10. propone il Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *n)* della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

1.11. esercita le funzioni di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

1.12. procede, con propri decreti, all'assunzione dei docenti, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio; inoltre stipula contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010;

1.13. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo.

2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane.

3. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro.

4. Dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.

5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

6. L'ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta salva la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

7. L'elettorato attivo per la elezione del Rettore è costituito da:

7.1 i professori di ruolo;

7.2 i ricercatori a tempo indeterminato;

7.3 i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;

7.4 il personale tecnico e amministrativo, compresi i Dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 15%;

7.5 la rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e dottorato di ricerca nei Consigli di dipartimento, di cui all'art. 21, comma 22 dello Statuto.

8. Le elezioni del Rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal Decano.

Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale.

Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università.

9. Il Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella successiva votazione a maggioranza assoluta dei votanti.

10. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio dei voti.

11. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi, spettano al Pro Rettore Vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, il Decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Rettore può nominare con proprio decreto, tra i docenti, uno o più Pro Rettori con deleghe specifiche.

12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di Delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

13. Il Rettore ha diritto a una limitazione dell'attività didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del DPR 382/80. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 9

Senato accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo collegiale di indirizzo politico e programmazione che opera per lo sviluppo dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

2. Il Senato Accademico, in particolare:

2.1 formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi o altre attività didattiche, nonché di sedi, dipartimenti e Scuole;

2.2 approva il Regolamento Generale di Ateneo;

2.3 approva, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché il Regolamento Didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 39 del presente Statuto;

2.4 approva, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico dell'Ateneo;

2.5 esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti

2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità;

2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalità regolamentari, mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

2.9 formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

2.10 approva le modifiche allo Statuto;

2.11 designa i membri esterni del Consiglio di Amministrazione, proposti da apposita Commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il Rettore;

2.12 nomina i componenti del Collegio di disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

2.13 decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge.

4. Il Senato Accademico opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.

5. Il Senato Accademico è composto da 23 membri.

6. I componenti sono i seguenti:

a) Il Rettore, che lo presiede;

b) I Direttori di dipartimento in numero compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 10, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7;

c) 2 rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7;

d) 2 rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7;

e) 2 rappresentanti dei ricercatori, eletti dagli appartenenti alla categoria, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7;

f) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti da quest'ultimo;

g) 4 rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Parma, di cui 3 iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e 1 iscritto ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università.

7. Qualora il numero dei dipartimenti sia compreso tra 8 e 10, tutti i Direttori di dipartimento entrano a far parte del Senato Accademico. Qualora il numero dei dipartimenti sia inferiore a 10 e pari o superiore a 8, ogni posto residuo rispetto alla numerosità massima di cui al comma 6 lettera *b)* è attribuito, nell'ordine, a incremento delle componenti di cui al comma 6, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, partendo dalla lettera *f)* e a salire. Qualora il numero dei dipartimenti sia superiore a 10 o inferiore a 8, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, mediante modifica dello Statuto.

8. Le rappresentanze dei docenti nel Senato Accademico devono garantire, nel rispetto paritario dei diversi ruoli (due ordinari, due associati e due ricercatori), le macro aree scientifico-disciplinari di Ateneo come di seguito indicate: Area medico – veterinaria 1 rappresentante; Area ingegneristica 1 rappresentante; Area alimenti e farmaco 1 rappresentante; Area umanistica 1 rappresentante; Area delle scienze 2 rappresentanti. Con apposito regolamento, si definiranno le procedure elettorali per l'individuazione delle rappresentanze.

9. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore per quattro anni, esclusi i Direttori che ne fanno parte per il periodo corrispondente alla loro carica e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. La rappresentanza studentesca è nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta.

10. L'elettorato attivo e passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

11. I membri del Senato Accademico decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'Organo.

12. Alle sedute del Senato partecipano il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal Senato Accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

2.1 svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale, della programmazione edilizia e del personale;

2.2 vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

2.3 delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Scuole e dipartimenti e attribuisce i Corsi di Studio, le Scuole di Specializzazione e i Corsi di Dottorato a ciascun dipartimento;

2.4 adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale;

2.5 approva, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo;

2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;

2.7 conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore Generale;

2.8 concorda con il Direttore Generale, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa e ne verifica il conseguimento;

2.9 ha le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010;

2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti;

2.11 esprime parere vincolante sul Codice etico;

2.12 delibera, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;

2.13 delibera l'ammontare dell'indennità per il Rettore, i Pro Rettori, i Direttori di dipartimento, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.

2.14 delibera sull'attribuzione del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori;

3. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dell'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri:

a) il Rettore che lo presiede;

b) 2 componenti esterni designati dal Senato Accademico;

c) 2 rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente;

d) 4 docenti interni all'Ateneo;

e) 1 componente del personale tecnico amministrativo.

Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il Senato Accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature del personale docente e del personale tecnico amministrativo.

Il Senato Accademico verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera *i)* della legge n. 240/2010.

Si procede alla consultazione elettorale distinguendo gli elettorati nell'ambito del personale docente e di quello tecnico amministrativo.

Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lettera *l)* della legge n. 240/2010, con motivata deliberazione designa, tra gli eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, tenendo altresì conto, in modo ordinatorio, dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione elettorale, del principio della pari rappresentanza delle fasce docenti e del principio della pari rappresentanza delle aree culturali di appartenenza.

Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti è rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera *m)* della legge n. 240/2010.

7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

8. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'Organo.

Capo II

Altri organi di Ateneo

Art. 11

Direttore generale

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

2. Il Direttore Generale, in particolare:

2.1. propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

2.2. attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni;

2.3. definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

2.5. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai Dirigenti e ad altre strutture amministrative;

2.6. dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;

2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

2.8. svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

2.9. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.

2.10. costituisce un organismo di consultazione volto a raccordare gli aspetti procedurali - gestionali tra le strutture dipartimentali e le articolazioni amministrative dell'Ateneo;

3. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal Direttore Generale con il Consiglio di Amministrazione e il loro conseguimento sottoposto a verifica.

4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. L'incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalità l'incarico può essere rinnovato.

6. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

7. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.

8. Il Direttore Generale propone la nomina di un Vice con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice Direttore Generale è nominato con decreto del Rettore, decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale.

9. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive imputabili al Direttore Generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 12

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è l'organo dell'Università, costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 19.10.1999 n. 370, preposto alla valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative.

2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito dai seguenti nove componenti: due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore; cinque membri esterni di elevata qualificazione professionale anche nell'ambito della valutazione universitaria, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università; due studenti dell'Ateneo.

I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.

I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli iscritti all'Ateneo.

3. Sono attribuite al Nucleo, in particolare:

la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti;

la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/2010;

le funzioni, in raccordo con l'attività dell'Anvur, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;

le funzioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in materia di trasparenza.

4. Non possono far parte del Nucleo di valutazione: il Rettore, i Pro Rettori, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori dei dipartimenti, i Presidenti delle Scuole, i Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Presidenti dei Corsi di master, i Direttori delle Scuole di dottorato, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.

6. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

8. La scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i generi.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile, finanziaria, amministrativa e patrimoniale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Collegio, in particolare:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;

c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

e) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Università, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del Collegio;

f) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;

g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.

3. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

5. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Università e i componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

TITOLO III

ORGANISMI DI ATENEO

Art. 14

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organismo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.

2. Il Consiglio degli studenti:

2.1 esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo Statuto e può avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; può, inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello Statuto;

2.2 può avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;

2.3 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.

3. Il Consiglio degli studenti è composto dagli studenti presenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti da regolamento ed eletti dalla componente studentesca.

4. Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio. Il regolamento è emanato dal Rettore.

5. Il Consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

6. I membri del Consiglio degli studenti durano in carica due anni.

Art. 15

Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. È istituito il Consiglio del personale tecnico amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. È nominato con decreto del Rettore e si compone di venti membri eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio, in particolare, esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche e amministrative, nonché sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico e amministrativo.

Art. 16

Presidio della qualità

1. Il Presidio della Qualità organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca. Il Presidio supporta i corsi di studio e i loro referenti, e i Direttori di dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca, e per le attività di implementazione di interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.

2. Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della qualità:

a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo;

b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;

c) monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;

d) regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio;

e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attività formative;

f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;

g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.

3. Nell'ambito delle attività di Ricerca, il Presidio della Qualità:

a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca dipartimentale (SUA-RD) di ciascun dipartimento;

b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;

c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca;

d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento, e le loro effettive conseguenze;

e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.

4. Il Presidio della Qualità è costituito dai seguenti componenti, nominati dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra persone in grado di garantire le necessarie competenze tecniche -atte a soddisfare i previsti processi di assicurazione della qualità: sei docenti di ruolo dell'Ateneo con competenze, adeguata preparazione, esperienza ed attitudine maturate anche in organismi analoghi in materia di qualità; un dirigente dell'Ateneo con conoscenze nel settore della valutazione; due rappresentanti degli studenti segnalati dal Consiglio degli studenti; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo segnalato dagli eletti nel Senato Accademico.

5. Il Presidio di Qualità è coordinato da un professore di ruolo dell'Ateneo nominato al suo interno dal Rettore con proprio decreto.

6. Il Coordinatore rappresenta il Presidio di Qualità e ne dirige i lavori, interagisce sia con la Governance dell'Ateneo, sia con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di Assicurazione Qualità.

7. Il Coordinatore, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal decano della componente accademica nel Presidio.

8. I membri del Presidio di Qualità non possono essere, contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

9. La scelta dei componenti del Presidio della qualità avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i generi.

Art. 17

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita compiti di tutela e promozione della dignità della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunità mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, e per gli studenti, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilità, all'età.

2. Il Comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attività di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Università, un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunità. Favorendo il rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni. A tale fine il Comitato è consultato sui temi di propria pertinenza e a tali fini il Comitato può presentare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione documenti e proposte in materia.

3. Il Comitato opera in stretta collaborazione con il/la Consigliere/a di fiducia e, secondo necessità, con i/le Consiglieri/e di parità del territorio di riferimento, con il/la Consigliere/a nazionale di parità nonché con gli organismi identificati dalle linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato.

4. Il CUG è formato da 6 componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e da 6 componenti rappresentanti dell'Amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti supplenti in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di personale tecnico-amministrativo. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali e dal Senato accademico devono essere in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato. Nel designare tali componenti, le organizzazioni sindacali e il Senato accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei/lle docenti e uno/a dei/delle ricercatori/trici dell'Ateneo.

5. Il Presidente del Comitato è designato nell'ambito dello stesso dal Rettore su proposta del Comitato.

6. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

7. Il Comitato propone al Rettore, tra persone esterne all'Università, la nomina del/la Consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.

8. Le modalità di funzionamento del Comitato e quelle dello svolgimento delle attività del/la Consigliere/a di fiducia sono definite da apposito regolamento.

Art. 18

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonché ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Comitato per lo sport è composto da:

il Rettore o suo Delegato con funzioni di Presidente;

due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;

due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo;

il Direttore Generale o suo delegato con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attività sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario.

5. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 19

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della legge 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del Rettore.

2. I componenti ed il Presidente sono nominati con decreto del Rettore su delibera del Senato Accademico.

3. Il Collegio è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Presidente è un professore di prima fascia.

La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed è costituita dal Presidente e da due professori di prima fascia. Un ulteriore professore di prima fascia è nominato con funzioni di supplente.

La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed è costituita dal Presidente e da due professori di seconda fascia. Un ulteriore professore di seconda fascia è nominato con funzioni di supplente.

La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal Presidente e da due ricercatori. Un ulteriore ricercatore è nominato con funzioni di supplente.

Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a fasce diverse sarà competente la sezione che assicuri il rispetto del principio del giudizio tra pari.

4. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.

TITOLO IV

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

Strutture didattiche e di ricerca

Art. 20

Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i dipartimenti, le strutture di raccordo denominate Scuole, i Corsi di Studio previsti dall'Ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario e corsi di perfezionamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.

3. L'elenco delle strutture didattiche è contenuto nel Regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge n. 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.

Art. 21

Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il dipartimento coordina e sostiene l'attività di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica.

2. Al dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

3. Il dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

4. Al dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo, di cui alla legge n. 240/2010.

5. L'organizzazione del dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della ricerca e della didattica. Le procedure di attivazione e disattivazione del dipartimento sono disciplinate nel Regolamento Generale di Ateneo.

6. La numerosità dei docenti in ciascun dipartimento è pari ad almeno 40. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di un anno solare consecutivo, il dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

7. Ciascun docente deve afferire ad un solo dipartimento.

I docenti possono inoltrare domanda di afferenza ad altri dipartimenti.

La richiesta di afferenza viene avanzata dal docente al dipartimento che delibera con voto favorevole: della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori.

La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui un docente non proponga richiesta di afferenza ad alcun dipartimento, la sua afferenza viene determinata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base dell'identità scientifica, culturale o metodologica, in relazione al settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente.

Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.

8. A ciascun dipartimento, con provvedimento del Direttore Generale, afferisce il personale tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento e un responsabile amministrativo-gestionale individuato tra il personale tecnico e amministrativo, con adeguato inquadramento nel comparto università.

9. Il dipartimento può costituire delle Unità, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I docenti che vi afferiscono per affinità culturali, disciplinari e scientifiche, eleggono, al loro interno, un coordinatore. Le eventuali Unità sono organizzate secondo le modalità definite dal Regolamento del dipartimento e il loro numero effettivo, previsto nel medesimo Regolamento, deve essere modulato sulla numerosità complessiva dei docenti del dipartimento.

10. Sono organi del dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

11. Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento, ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del medesimo ed è responsabile del suo funzionamento, nonché della sua gestione e organizzazione. È responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, sovrintende all'attività di ricerca, curandone la valutazione e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del dipartimento, secondo le linee di indirizzo di ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del consiglio e della giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre 30 giorni utili dall'emanazione del decreto.

12. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio di dipartimento. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono dettagliate nel regolamento organizzativo del dipartimento.

13. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

14. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

15. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

16. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni solari e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

17. Qualora il Direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso.

18. Il Direttore designa fra i professori del dipartimento un Vice Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonché, ai soli fini amministrativo-contabili, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Direttore, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di Delegati con deleghe specifiche nominati con proprio provvedimento nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.

19. Il Direttore è coadiuvato dal responsabile amministrativo-gestionale di dipartimento, che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile.

20. Per quanto riguarda l'attività didattica il Direttore è coadiuvato dalla Commissione didattica di dipartimento la cui composizione è definita dal Regolamento di dipartimento. In questa attività il Direttore è altresì coadiuvato da un delegato referente per la didattica del dipartimento.

21. Il Consiglio delibera la programmazione e la gestione delle attività del dipartimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio sono disciplinate da apposito Regolamento quadro di Ateneo per il funzionamento dei dipartimenti, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente.

22. Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il responsabile amministrativo-gestionale di dipartimento che funge anche da segretario del Consiglio; una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il dipartimento e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari dipartimenti con provvedimento del Senato Accademico. I componenti eletti del Consiglio durano in carica tre anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di dipartimento opera in configurazioni ristrette.

24. La Giunta di dipartimento coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del consiglio di dipartimento. Le competenze e le modalità di funzionamento della giunta sono disciplinate da apposito Regolamento quadro di Ateneo per il funzionamento dei dipartimenti, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente.

25. Fanno parte della Giunta: il Direttore di dipartimento, che la presiede; i Coordinatori delle Unità; cinque rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato; un ricercatore; un'unità di personale tecnico-amministrativo, nonché uno tra gli studenti eletti nel Consiglio di dipartimento e il responsabile amministrativo-gestionale, che funge anche da segretario. I delegati del Direttore e il Vice Direttore partecipano ai lavori della giunta senza diritto di voto.

La Giunta dura in carica tre anni solari. La componente studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

Le modalità di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di dipartimento.

26. Il dipartimento esercita le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto nonché dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e delibera il proprio regolamento secondo le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.

27. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettere *c)* ed *f)* della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'art. 37 del presente Statuto.

28. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia agli altri atti normativi dell'Ateneo e all'ordinamento vigente.

Art. 22

Consiglio di Corso di Studio

1. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale è costituito un Consiglio di Corso di Studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di Corso di Studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

2. I compiti dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 20% degli altri componenti.

4. Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di elezione del Presidente nonché dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.

5. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge nel suo seno, tra i docenti, un Presidente.

6. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

7. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento e ha la vigilanza sulle attività del Corso di Studio.

8. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni solari e non può essere rinnovato più di una volta.

Art. 23

Scuole

1. Le strutture di raccordo, denominate Scuole, possono essere istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarità disciplinare ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettere *c)* e *d)* della legge n. 240/2010.

2. Le Scuole hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta ai dipartimenti di attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni.

3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la Scuola assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca.

4. Ogni Scuola ha un organo deliberante, denominato Consiglio della Scuola composto da:

I Direttori dei dipartimenti raggruppati nella struttura o loro delegati.

I Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale coordinati dalla struttura. Nel caso in cui questi siano numericamente superiori al 10% dei componenti i Consigli dei dipartimenti, si procederà alla elezione di una rappresentanza dei Presidenti pari a detto 10% da parte dell'insieme dei componenti dei Consigli dei dipartimenti interessati.

Una rappresentanza elettiva degli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo.

5. Il Consiglio della Scuola elegge, al proprio interno, il Presidente tra i professori ordinari ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

6. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.

7. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Presidente sono contenute nel Regolamento organizzativo della Scuola. Il Presidente dura in carica tre anni solari e la carica è rinnovabile per una sola volta.

8. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono indette dal Decano per lo scorcio dell'anno nel quale si è verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.

9. La partecipazione al Consiglio della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

10. Il Regolamento organizzativo della Scuola stabilisce le norme relative al funzionamento del Consiglio per quanto non regolato dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.

11. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettere *c)* ed *f)* della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'art. 37 del presente Statuto.

Art. 24

Commissione paritetica docenti studenti

1. In ciascun dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna Scuola, è istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo una Commissione paritetica docenti studenti.

2. La Commissione ha i seguenti compiti: attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di Studio.

3. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.

4. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda ad apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 25

Corsi di dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.

I Corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'Università, da Consorzi tra Università e tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.

2. L'Università istituisce e organizza i Corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di Scuole di dottorato.

Art. 26

Corsi di specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei dipartimenti interessati.

2. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi di Specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 27

Master universitari e altre attività didattiche

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.

Capo II

Centri

Art. 28

Centri universitari

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare la istituzione di Centri universitari, secondo le seguenti tipologie:

a) Centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgano più dipartimenti dell'Università;

b) Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture;

c) Centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali;

d) Centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione;

e) Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi.

2. L'organizzazione, il funzionamento e le relative risorse, nonché i livelli di autonomia amministrativo-contabile sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 29

Centri interuniversitari

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Senato Accademico, la istituzione di (o la adesione *a)* Centri di ricerca o Centri di servizi, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università tramite la stipula di apposite convenzioni.

2. Le modalità per la costituzione dei (o la adesione *a)* Centri Interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel Regolamento generale di Ateneo.

Capo III

Sistema bibliotecario di Ateneo, Musei e Archivi

Art. 30

Sistema bibliotecario di Ateneo, Musei e Archivi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema Bibliotecario Nazionale e altre iniziative di interesse nazionale e internazionale.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell'utenza e a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali.

3. Il Sistema museale e archivistico dell'Ateneo è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.

4. L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema museale e archivistico sono disciplinati da regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31

Organizzazione

L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo è basata su un costante orientamento al servizio per la didattica, per la ricerca e per le attività svolte per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società (terza missione).

L'organizzazione amministrativa adotta criteri per la piena valorizzazione delle professionalità di tutti i dipendenti e il loro continuo sviluppo professionale.

L'orientamento al servizio si traduce:

in una capacità di ascolto delle varie istanze;

nella progettazione e realizzazione di modalità innovative di erogazione di attività e servizi;

in un monitoraggio annuale della organizzazione per renderla aderente alle nuove esigenze traendo insegnamento dalle criticità riscontrate.

Linee generali di organizzazione degli uffici definiscono i criteri generali dell'organizzazione dell'Ateneo, nel rispetto dei principi trasparenza, efficacia ed efficienza, promozione del merito, del benessere organizzativo e dello sviluppo delle competenze individuali e di gruppo del personale.

L'organizzazione amministrativa le attività e il funzionamento dei servizi si uniformano al principio di distinzione fra indirizzo politico amministrativo e gestione, secondo le discipline dettate dalla legge.

Art. 32

Dirigenti

I dirigenti sono, di norma, preposti alle strutture organizzative di vertice che presiedono la gestione di macro processi; con l'obiettivo di garantire qualità ed efficienza nelle attività svolte, curano, oltre l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale, i programmi e i progetti necessari per la realizzazione di servizi idonei alle strategie dell'Ateneo, assumendo le responsabilità ivi connesse.

Le funzioni e gli incarichi sono attribuite dal Direttore Generale nei limiti di legge, al fine di favorire il coordinamento e la funzionalità dell'organizzazione.

Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Generale, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Essi sono responsabili dell'attività amministrativa delle strutture dirette, della gestione e dei relativi risultati, esercitando in particolare i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;

b) curano l'attuazione e gestione dei programmi e dei progetti assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;

c) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture dell'organizzazione di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;

d) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del Direttore Generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari al raggiungimento dei risultati;

e) provvedono alla gestione del personale assegnato, favorendo tutti i processi di crescita professionale e valorizzazione delle competenze;

f) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;

g) provvedono alla gestione delle risorse finanziarie in una logica di programmazione e controllo di gestione;

h) effettuano sistematiche valutazioni sulle attività, sulle risorse impiegate e sul personale, così come indicato dai regolamenti dell'Ateneo, sui livelli di qualità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa diretta;

i) svolgono tutti i compiti ad essi affidati e/o delegati dal Direttore Generale.

I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualità di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.

TITOLO VI

AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE, GESTIONALE E NEGOZIALE

Art. 33

Disposizioni generali

1. L'Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.

2. Le entrate dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. L'Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.

4. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato per le finalità dell'Ente di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 34

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'attività gestionale e negoziale

1. I criteri della autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.

Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 35

Rapporti con altre formazioni sociali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica.

2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio, nonché l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

3. L'Università può utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attività didattiche per gli insegnamenti previsti nei Corsi di Studio. Le modalità di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento.

4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.

5. L'Università può partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, anche con le relative prestazioni d'opera, per conto di Enti pubblici e privati. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento.

6. L'Università può stipulare accordi di collaborazione con altri Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse comune ivi comprese attività editoriali.

L'Università collabora con amministrazioni pubbliche ed Enti territoriali, al fine di conseguire obiettivi di comune interesse nell'ambito della formazione, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio.

Art. 36

Costituzione e partecipazione a organismi e forme associative

1. L'Università, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca, alla formazione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, può costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'Università, ai medesimi fini, può promuovere, partecipare o aderire a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato.

3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

4. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

4.1. livello di eccellenza dell'attività svolta;

4.2. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative sufficienti;

4.3. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base;

4.4. espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

4.5. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

4.6. i rappresentanti dell'Università negli organi delle società o delle altre forme associative costituite ai sensi del presente articolo sono nominati con decreto del Rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al Rettore una relazione sull'attività svolta.

5. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e con oneri a carico del comodatario.

6. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

7. È istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.

Art. 37

Rapporti con il Sistema Sanitario

1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.

Tale collaborazione si attua tramite i dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di Studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità.

Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende Sanitarie ad essa correlate, ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del Sistema Sanitario.

2. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema Sanitario, un direttore di dipartimento di area medico-chirurgica assume i compiti previsti per il Preside dal decreto legislativo n. 517/1999, dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004, dalle delibere di Giunta della Regione Emilia Romagna relative, dai protocolli di intesa tra Regione Emilia Romagna e Università della Regione, nonché da quanto previsto dagli Accordi Attuativi Locali tra Università degli Studi di Parma e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Al medesimo, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per funzioni nell'ambito della Sanità che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

Art. 38

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata dalla legislazione vigente e da apposito regolamento di Ateneo.

TITOLO VIII

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 39

Disposizioni generali

1. L'Università persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalità istituzionali.

2. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello Statuto. I regolamenti devono essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli Organi. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Università.

3. Il Regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli Organi, è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione sentiti, per le parti di loro competenza il Consiglio degli studenti e il Consiglio del personale tecnico amministrativo.

4. Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei Corsi di Studio e delle eventuali altre attività formative, è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il Consiglio degli studenti previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di afferenza dei Corsi di Studio ai dipartimenti.

6. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di Ateneo, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.

7. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti.

8. I regolamenti e gli accordi riguardanti il personale tecnico amministrativo sono deliberati e approvati come prescritto dalla normativa vigente.

9. Il Regolamento in materia di attività svolte dal personale nell'ambito dei rapporti con terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico.

10. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo.

Art. 40

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei Centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia proposto il riesame del regolamento.

3. Nel caso di ulteriore non condivisione del dispositivo regolamentare da parte di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, esso viene riformulato e deliberato dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze.

I regolamenti sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.

Art. 41

Codice etico

1. Il Codice etico dell'Università determina i valori fondamentali della comunità universitaria ed è volto a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria. Le infrazioni del Codice da parte dei componenti la comunità universitaria, diverse ed ulteriori rispetto alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti per i medesimi soggetti, e per le quali continuano a trovare applicazione le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità:

a) richiamo riservato;

b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Sulla comminazione di tali sanzioni decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

Il Codice etico, approvato dal Senato Accademico con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 42

Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato. È fatto altresì divieto di essere componente di altri Organi Statutari dell'Università, salvo che del Consiglio di dipartimento, del Consiglio di Corso di Laurea, del Consiglio della Scuola, del Consiglio di Scuola di Specializzazione e dei Consigli relativi ad altre attività didattiche.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono ricoprire il ruolo di Direttore di Scuole di Specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. È fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Anvur.

Art. 43

Norme per il funzionamento degli Organi

1. La mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali.

Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

Art. 44

Norme di attuazione

1. Lo Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è, altresì, pubblicato sul sito informatico di Ateneo.

2. Le norme di attuazione dello Statuto sono demandate al Regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo Statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti.

Per tutto quanto non specificato nello Statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti.

Art. 45

Revisione dello Statuto

1. La revisione e le modifiche dello Statuto sono proposte dal Senato Accademico e dallo stesso deliberate, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Entrambi gli organi devono assumere tali deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 46

Norme di richiamo

Ai fini del presente Statuto, quando non diversamente specificato, si intendono:

per professori di ruolo: i professori di prima e seconda fascia;

per decano: il professore di prima fascia con maggiore anzianità accademica nel ruolo;

per docenti: i professori di ruolo e i ricercatori;

per ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti di ruolo ad esaurimento;

per personale: i docenti e il personale tecnico e amministrativo;

per personale tecnico e amministrativo: i dipendenti tecnico amministrativi assunti a tempo indeterminato;

per dirigenti: i dirigenti dell'Ateneo di Parma;

per studenti: gli iscritti ai Corsi di Studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

15A09545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ENAV S.P.A. - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione, degli interessi sui ritardati pagamenti nonché delle Condizioni di applicazione del Sistema dei Canoni di Rotta e Condizioni di pagamento, applicabili dal 1° gennaio 2016.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzato con legge 20 dicembre 1995, n. 575, nonché del Regolamento (EU) n. 391/2013, si comunicano, di seguito:

i Coefficienti Unitari di Tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2016 dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali;

il tasso di interesse sui ritardati pagamenti ad EUROCONTROL delle tariffe di rotta, applicabile dal 1° gennaio 2016;

le Condizioni di applicazione del Sistema dei Canoni di Rotta e Condizioni di pagamento per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilite dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, secondo le procedure internazionalmente definite.

Coefficienti unitari applicabili a partire dal 1° gennaio 2016

ZONA	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio valuta applicato 1 euro =	
Belgio / Lussemburgo *	65.50	-/-	
Germania *	82.68	-/-	
Francia *	67.63	-/-	
Regno Unito	99.59	0.732573	GBP
Paesi Bassi *	67.09	-/-	
Irlanda *	29.76	-/-	
Svizzera	104.24	1.09162	CHF
Portogallo Lisbona *	39.99	-/-	
Austria *	73.72	-/-	
Spagna Con. *	71.78	-/-	
Spagna Can. *	58.45	-/-	
Portogallo Santa Maria *	10.89	-/-	
Grecia *	36.11	-/-	
Turchia	24.34	3.38865	TRL
Malta *	25.88	-/-	
Italia *	80.17	-/-	
Cipro *	33.66	-/-	
Ungheria	34.84	312.836	HUF
Norvegia	41.09	9.30386	NOK
Danimarca	61.76	7.45944	DKK
Slovenia *	65.47	-/-	
Romania	36.89	4.41907	RON
Repubblica Ceca	42.96	27.0743	CZK
Svezia	61.77	9.39358	SEK
Slovacchia *	52.63	-/-	
Croazia	47.42	7.58635	HRK
Bulgaria	22.68	1.95520	BGN
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	52.45	61.3136	MKD
Moldavia	41.53	21.9768	MDL
Finlandia *	56.32	-/-	
Albania	45.26	139.014	ALL
Bosnia Erzegovina	42.06	1.94805	BAM
Serbia / Montenegro / KFOR	37.88	120.033	RSD
Lituania *	44.99	-/-	
Polonia	34.59	4.21676	PLN
Armenia	39.04	538.070	AMD
Lettonia *	27.40	-/-	
Georgia	22.75	2.65212	GEL

* : *Stato partecipante all'UEM.*

Tasso di interesse per il ritardato pagamento dei canoni di rotta

Il tasso di interesse per il ritardato pagamento dei canoni di rotta, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016 è del:

10,06% per annum.

Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

Servizio centrale dei canoni di rotta

EUROCONTROL

Condizioni di applicazione del Sistema dei Canoni di Rotta e Condizioni di pagamento

Aprile 2015 (IT)

ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA

EUROCONTROL

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL

SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

E

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il 20 maggio 2011 -
Allegato 1 aggiornato ad Aprile 2015]

Stampato nel 2015

(Questa versione annulla e sostituisce l'edizione N. 11.60.02)

Aprile 2015 Doc. No.15.60.02

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

ARTICOLO 1

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile in conformità con le procedure formulate in applicazione degli Standard e delle Pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità degli Stati contraenti Ai fini dei canoni di rotta, tale spazio aereo è diviso in zone di tariffazione di rotta, definite dagli Stati contraenti ed elencate nell'Allegato 1.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del Sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da EUROCONTROL per la gestione del Sistema.

3. I canoni generati in una determinata zona di tariffazione possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). EUROCONTROL può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le procedure convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

4. I canoni generati in una data zona di tariffazione possono essere soggetti a sistemi di incentivi. EUROCONTROL può attuare i sistemi di incentivi alle condizioni e secondo le procedute convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

5. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Il designatore ICAO o altro designatore riconosciuto per l'identificazione del volo potrà essere impiegato per identificare l'operatore dell'aeromobile.

6. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

ARTICOLO 2

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle zone di tariffazione di cui all'Allegato 1 viene percepito un unico canone (**R**), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle zone di tariffazione in questione:

$$\mathbf{R} = \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{r_i}$$

Il canone individuale ($\mathbf{r_i}$) per i voli all'interno di una zona di tariffazione (**i**) è calcolato in conformità con le disposizioni dell'Articolo 3.

ARTICOLO 3

Il canone per un volo che ha luogo in una data zona di tariffazione (i) è calcolato secondo la formula:

$$\mathbf{r_i = t_i \times N_i}$$

Aprile 2015 Doc. No.15.60.02

nella quale ($\mathbf{r_i}$) è il canone, ($\mathbf{t_i}$) è il coefficiente unitario di tariffazione e ($\mathbf{N_i}$) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo.

ARTICOLO 4

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da ($\mathbf{N_i}$) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$\mathbf{N_i = d_i \times p}$$

laddove ($\mathbf{d_i}$) è il coefficiente di distanza corrispondente alla zona di tariffazione (**i**) e (**p**) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

ARTICOLO 5

1. Il coefficiente di distanza ($\mathbf{d_i}$) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

   - l'aerodromo di partenza situato all'interno della zona di tariffazione (**i**) ovvero il punto di ingresso entro detta zona

     e

   - l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno della zona di tariffazione (**i**) ovvero il punto di uscita da detta zona.

   I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali della detta zona di tariffazione. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo

2. Per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari) è applicato l'articolo 5.1, tranne nei seguenti due casi:

   a) per un volo circolare effettuato esclusivamente in un'unica zona di tariffazione, il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra l'aerodromo e il punto più distante dall'aerodromo, moltiplicato per due (2);

   b) per un volo circolare effettuato in più zone di tariffazione è applicato l'articolo 5.1, tranne che nella zona di tariffazione in cui è situato il punto più distante dall'aerodromo, nella quale il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica totale espressa in chilometri fra il punto di ingresso entro detta zona di tariffazione e il punto più distante dall'aerodromo, e da questo punto più distante al punto di uscita da detta zona di tariffazione.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

ARTICOLO 6

1. Il coefficiente di peso (**p**), espresso da un numero a due decimali, è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche, espresso da un numero a un decimale, del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso max al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato a EUROCONTROL, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui la sua flotta di aeromobili ha subito modifiche e comunque almeno una volta all'anno, di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 7

1. Il coefficiente unitario di tariffazione ($\mathbf{t_i}$) è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione per una zona di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo Il tasso di cambio applicato è la media mensile del tassi alla chiusura, calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

ARTICOLO 8

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

   a. voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;

   b. voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status o un'annotazione sul piano di volo;

c. i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne una data zona di tariffazione che ricade sotto la sua/loro responsabilità, uno Stato o gli Stati contraenti interessati possono decidere di esentare dal pagamento del canone:

   a. i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

   b. i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro detta zona di tariffazione; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

   c. i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

   d. I voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari);

   e. i voli effettuati esclusivamente in VFR all'interno di detta zona di tariffazione;

   f. i voli a fini umanitari autorizzati dall'organismo competente;

   g. i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia.

ARTICOLO 9

Il canone è pagabile presso la Sede centrale di EUROCONTROL, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'Allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

Qualora un debitore non abbia corrisposto l'importo dovuto, potrebbero essere adottate misure atte al recupero dell'importo in conformità alla legge applicabile.

ARTICOLO 10

Gli Stati contraenti pubblicano le Condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari.

ALLEGATO 1

ZONE DI TARIFFAZIONE DI ROTTA

Denominazione della zona di tariffazione	Descrizione dello spazio aereo	Stati contraenti
Albania	Regione di informazione di volo Tirana Regione superiore di informazione di volo Tirana	Repubblica di Albania
Armenia	Regione di informazione di volo Yerevan	Repubblica di Armenia
Austria	Regione di informazione di volo Vienna	Repubblica d'Austria
Belgio - Lussemburgo	Regione superiore di informazione di volo Bruxelles Regione di informazione di volo Bruxelles	Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo
Bosnia-Erzegovina	Regione superiore di informazione di volo Sarajevo Regione di informazione di volo Sarajevo	Bosnia-Erzegovina
Bulgaria	Regione di informazione di volo Sofia, escluso lo spazio aereo definito dai limiti del "Settore DF 2", e con l'aggiunta dello spazio aereo definito dai limiti laterali del "Settore DF 1", dove: • I limiti laterali del "Settore DF 1" sono 43°52'13''N 025°58'33"E – 43°56'47''N 025°44'32"E – 43°58'46"N 025°28'18"E – 43°58'24" N 025°00'09"E – 43°41'53"N 024°41'48''E – in aggiunta il confine nazionale tra la Repubblica di Bulgaria e Romania e punto di origine • I limiti laterali del "Settore DF 2" sono 43°44'08''N 028°30'04"E – 43°38'55''N 028°25'35''E – 44°08'26''N 027°01'01''E – in aggiunta il confine nazionale tra la Repubblica di Bulgaria e Romania e punto di origine	Repubblica di Bulgaria
Canarie	Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie Regione di informazione di volo Isole Canarie	Regno di Spagna
Cipro	Regione di informazione di volo Nicosia	Repubblica di Cipro
Croazia	Regione di informazione di volo Zagabria Regione superiore di informazione di volo Zagabria	Repubblica di Croazia
Danimarca	Regione di informazione di volo Copenaghen	Regno di Danimarca
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Regione di informazione di volo Skopje	ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Finlandia	Regione superiore di informazione di volo Finlandia Regione di informazione di volo Finlandia	Repubblica di Finlandia

Aprile 2015 Doc. No.15.60.02

Denominazione della zona di tariffazione	Descrizione dello spazio aereo	Stati contraenti
Francia	Regione superiore di informazione di volo Francia Regione di informazione di volo Parigi Regione di informazione di volo Brest Regione di informazione di volo Bordeaux Regione di informazione di volo Marsiglia Regione di informazione di volo Reims	Repubblica francese
Georgia	Regione di informazione di volo Tbilisi	Georgia
Germania	Regione superiore di informazione di volo Hannover Regione superiore di informazione di volo Reno Regione di informazione di volo Brema Regione di informazione di volo Langen Regione di informazione di volo Monaco	Repubblica Federale di Germania
Grecia	Regione superiore di informazione di volo Atene Regione di informazione di volo Atene	Repubblica ellenica
Irlanda	Regione superiore di informazione di volo Shannon Regione di informazione di volo Shannon Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48° 30' Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest a FL55 e al di sopra Regione di transizione oceanica settentrionale, delimitata dalle seguenti coordinate: 57° Nord 15° Ovest, 54° Nord 15° Ovest, 57° Nord 10° Ovest, 54° 34’ Nord 10° Ovest a FL55 e al di sopra	Irlanda
Italia	Regione superiore di informazione di volo Milano Regione di informazione di volo Milano Regione superiore di informazione di volo Roma Regione di informazione di volo Roma Regione superiore di informazione di volo Brindisi Regione di informazione di volo Brindisi	Repubblica italiana
Lettonia	Regione di informazione di volo Riga, inclusa la quota di spazio aereo racchiusa dalle seguenti coordinate: 56°07’07’’N 018°03’49’’E – lungo il confine della FIR fino a 56°20’43’’N 018°30’23’’E – lungo il confine della FIR fino a 56°15’10’’N 019°15’37’’E – 56°07’07’’N 018°03’49’’E	Repubblica di Lettonia
Lisbona	Regione superiore di informazione di volo Lisbona Regione di informazione di volo Lisbona	Repubblica portoghese
Lituania	Regione di informazione di volo Vilnius, esclusa la quota di spazio aereo racchiusa dalle seguenti coordinate: 56°07’07’’N 018°03’49’’E – lungo il confine della FIR fino a 56°20’43’’N 018°30’23’’E – lungo il confine della FIR fino a 56°15’10’’N 019°15’37’’E – 56°07’07’’N 018°03’49’’E	Repubblica di Lituania

Denominazione della zona di tariffazione	Descrizione dello spazio aereo	Stati contraenti
Malta	Regione superiore di informazione di volo Malta Regione di informazione di volo Malta	Repubblica di Malta
Moldova	Regione di informazione di volo Chisinau	Repubblica di Moldova
Norvegia	Regione superiore di informazione di volo Norvegia Regione di informazione di volo Norvegia Regione di informazione di volo oceanica Bodø	Regno di Norvegia
Paesi Bassi	Regione di informazione di volo Amsterdam	Regno dei Paesi Bassi
Polonia	Regione di informazione di volo Varsavia	Repubblica di Polonia
Regno Unito	Regione superiore di informazione di volo Scottish Regione di informazione di volo Scottish Regione superiore di informazione di volo Londra Regione di informazione di volo Londra	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Repubblica ceca	Regione di informazione di volo Praga	Repubblica ceca
Romania	Regione di informazione di volo Bucarest, escluso lo spazio aereo definito dai limiti del “Settore DF 1”, e con l’aggiunta dello spazio aereo definito dai limiti laterali del “Settore DF 2”, dove: • I limiti laterali del "Settore DF 1" sono 43°52’13’’N 025°58’33”E – 43°56’47’’N 025°44’32”E – 43°58’46”N 025°28’18”E – 43°58’24” N 025°00’09”E – 43°41’53”N 024°41’48”E – in aggiunta il confine nazionale tra la Repubblica di Bulgaria e Romania e punto di origine • I limiti laterali del "Settore DF 2" sono43°44’08’’N 028°30’04’’E – 43°38’55’’N 028°25’35’’E – 44°08’26’’N 027°01’01’’E – in aggiunta il confine nazionale tra la Repubblica di Bulgaria e Romania e punto di origine	Romania
Santa Maria	Regione di informazione di volo Santa Maria	Repubblica portoghese
Serbia / Montenegro / KFOR	Regione superiore di informazione di volo Belgrado Regione di informazione di volo Belgrado	Repubblica di Serbia Montenegro
Slovacchia	Regione di informazione di volo Bratislava	Repubblica slovacca
Slovenia	Regione di informazione di volo Lubiana	Repubblica slovena
Spagna continentale	Regione superiore di informazione di volo Madrid Regione di informazione di volo Madrid Regione superiore di informazione di volo Barcellona Regione di informazione di volo Barcellona	Regno di Spagna

Denominazione della zona di tariffazione	Descrizione dello spazio aereo	Stati contraenti
Svezia	Regione superiore di informazione di volo Svezia Regione di informazione di volo Svezia	Regno di Svezia
Svizzera	Regione superiore di informazione di volo Svizzera Regione di informazione di volo Svizzera	Confederazione elvetica
Turchia	Regione di informazione di volo Ankara Regione di informazione di volo Istanbul	Repubblica di Turchia
Ungheria	Regione di informazione di volo Budapest	Repubblica d’Ungheria

ALLEGATO 2

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CLAUSOLA 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la Sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.

2. EUROCONTROL considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari negli Stati designati dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

CLAUSOLA 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

CLAUSOLA 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di EUROCONTROL alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da EUROCONTROL. La data di valuta è quella alla quale EUROCONTROL può utilizzare i fondi.

CLAUSOLA 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l’importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, EUROCONTROL può destinare il pagamento:

   - in primo luogo agli interessi e successivamente
   - alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da EUROCONTROL. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui EUROCONTROL li riceve.

3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.

4. L'aver presentato un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.

5. Se EUROCONTROL e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL.

CLAUSOLA 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.
Tali misure possono comprendere il rifiuto di fornire servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.

15A09608

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione delle medaglie d'argento al valore di Marina.

Con decreto presidenziale n. 87, datato 30 novembre 2015, al Tenente di Vascello (CP) Fava Antonello, nato il 9 dicembre 1979 a Taranto, è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: «Componente di una squadra di abbordaggio, veniva chiamato a operare a seguito di una richiesta di soccorso proveniente dalla motonave "Blue Sky M", priva di equipaggio, con i comandi di manovra bloccati e diretta verso la costa salentina con a bordo diverse centinaia di persone. Incurante del rischio e delle condizioni meteorologiche e marine avverse, riusciva a calarsi da un elicottero a bordo della motonave, assumendone il controllo assieme al resto della squadra e sventandone il naufragio con il conseguente salvataggio di tutte le persone a bordo. Limpido esempio di Ufficiale dotato di eccezionale senso di abnegazione, esemplare altruismo e coraggio, con il suo intervento contribuiva a elevare l'immagine della Forza armata e del Paese». Mar Jonio, 30 - 31 dicembre 2014.

Con decreto presidenziale n. 88, datato 30 novembre 2015, al Primo Maresciallo Luogotenente Ancora Marco, nato il 31 marzo 1963 a Soleto (LE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: «Componente di una squadra di abbordaggio, veniva chiamato a operare a seguito di una richiesta di soccorso proveniente da una motonave "Blue Sky", priva di equipaggio, con i comandi di manovra bloccati e diretta verso la costa salentina con a bordo diverse centinaia di persone. Incurante del rischio e delle condizioni meteorologiche e marine avverse, riusciva a calarsi da un elicottero a bordo della motonave, assumendone il controllo assieme al resto della squadra e sventandone il naufragio con il conseguente salvataggio di tutte le persone a bordo. Limpido esempio di Sottufficiale dotato di eccezionale senso di abnegazione, esemplare altruismo e coraggio, con il suo intervento contribuiva a elevare l'immagine della Forza armata e del Paese». Mar Jonio, 30 - 31 dicembre 2014.

Con decreto presidenziale n. 89, datato 30 novembre 2015, al Capo di 1ª classe nocchiere di porto Descrivo Casimiro, nato il 15 aprile 1974 a Castellaneta (TA), è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: «Componente di una squadra di abbordaggio, veniva chiamato a operare a seguito di una richiesta di soccorso proveniente dalla motonave "Blue Sky M", priva di equipaggio, con i comandi di manovra bloccati e diretta verso la costa salentina con a bordo diverse centinaia di persone. Incurante del rischio e delle condizioni meteorologiche e marine avverse, riusciva a calarsi da un elicottero a bordo della motonave, assumendone il controllo assieme al resto della squadra e sventandone il naufragio con il conseguente salvataggio di tutte le persone a bordo. Limpido esempio di Sottufficiale dotato di eccezionale senso di abnegazione, esemplare altruismo e coraggio, con il suo intervento contribuiva a elevare l'immagine della Forza armata e del Paese». Mar Jonio, 30 - 31 dicembre 2014.

Con decreto presidenziale n. 90, datato 30 novembre 2015, al Capo di 1ª classe nocchiere di porto Solidoro Sergio Antonio, nato il 19 ottobre 1972 a Scorrano (LE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: «Componente di una squadra di abbordaggio, veniva chiamato a operare a seguito di una richiesta di soccorso proveniente dalla motonave "Blue Sky M", priva di equipaggio, con i comandi di manovra bloccati e diretta verso la costa salentina con a bordo diverse centinaia di persone. Incurante del rischio e delle condizioni meteorologiche e marine avverse, riusciva a calarsi da un elicottero a bordo della motonave, assumendone il controllo assieme al resto della squadra e sventandone il naufragio con il conseguente salvataggio di tutte le persone a bordo. Limpido esempio di Sottufficiale dotato di eccezionale senso di abnegazione, esemplare altruismo e coraggio, con il suo intervento contribuiva a elevare l'immagine della Forza Armata e del Paese». Mar Jonio, 30 - 31 dicembre 2014.

Con decreto presidenziale n. 91, datato 30 novembre 2015, al capo di 1ª classe nocchiere di porto Donvito Michele, nato il 12 giugno 1976 a Gioia del Colle (BA), è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: «Componente di una squadra di abbordaggio, veniva chiamato a operare a seguito di una richiesta di soccorso proveniente dalla motonave "Blue Sky M", priva di equipaggio, con i comandi di manovra bloccati e diretta verso la costa salentina con a bordo diverse centinaia di persone. Incurante del rischio e delle condizioni meteorologiche e marine avverse, riusciva a calarsi da un elicottero a bordo della motonave, assumendone il controllo assieme al resto della squadra e sventandone il naufragio con il conseguente salvataggio di tutte le persone a bordo. Limpido esempio di Sottufficiale dotato di eccezionale senso di abnegazione, esemplare altruismo e coraggio, con il suo intervento contribuiva a elevare l'immagine della Forza armata e del Paese». Mar Jonio, 30 - 31 dicembre 2014.

Con decreto presidenziale n. 92, datato 30 novembre 2015, al Sottocapo di 2ª classe nocchiere di porto Mariano Antonio, nato il 15 ottobre 1980 a Galatina (LE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: «Componente di una squadra di abbordaggio, veniva chiamato a operare a seguito di una richiesta di soccorso proveniente dalla motonave "Blue Sky M", priva di equipaggio, con i comandi di manovra bloccati e diretta verso la costa salentina con a bordo diverse centinaia di persone. Incurante del rischio e delle condizioni meteorologiche e marine avverse, riusciva a calarsi da un elicottero a bordo della motonave, assumendone il controllo assieme al resto della squadra e sventandone il naufragio con il conseguente salvataggio di tutte le persone a bordo. Limpido esempio di Graduato dotato di eccezionale senso di abnegazione, esemplare altruismo e coraggio, con il suo intervento contribuiva a elevare l'immagine della Forza armata e del Paese». Mar Jonio, 30 - 31 dicembre 2014.

15A09547

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di protezione della denominazione del settore vitivinicolo «Dons (DOP)», presentata dalla Danimarca, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 407 dell'8 dicembre 2015, a norma dell'art. 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la decisione di esecuzione della Commissione del 4 dicembre 2015, relativa alla domanda di protezione della denominazione del settore vitivinicolo «Dons (DOP)», presentata dalla Danimarca, contenente in allegato il documento unico di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo alla denominazione in questione.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

direttamente alla Commissione UE entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della predetta decisione, oppure,

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

15A09552

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-301) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.